

LA STRANA STORIA DELLA CAPRA E DEI CAVOLI

SALUTE E LAVORO: DIRITTI COMPATIBILI O SEMPRE IN CONFLITTO?

di Gaetano Veneto

Una sentenza della Corte costituzionale, recentissima quanto significativa nei contenuti di una motivazione largamente supportata da puntuali e ricchi riferimenti a norme e diritti sanciti dalla Corte sociale europea e da Convenzioni internazionali che integrano ed innervano il dettato della nostra Carta del 1948, sentenza emanata in tema di indennità per licenziamento illegittimo, in questo delicato momento dei rapporti tra il nostro Paese e l'Unione Europea, induce a qualche riflessione, e insieme stimola ad un dibattito che auspichiamo quanto più diffuso ed approfondito sui due temi, sempre ricorrenti, della salute e del diritto al lavoro.

La sentenza innanzi citata, la numero 194 del 26 settembre 2018, depositata e pubblicata qualche giorno fa, l'8 novembre, abbonda di richiami alla Corte sociale europea, alle decisioni del Comitato europeo dei diritti sociali, riferendosi altresì alla Convenzione OIL numero 158 del 1982, ispiratrice dell'articolo 24 della citata Carta sociale europea, così ridefinendo ed ampliando le tutele per il lavoratore ingiustamente licenziato.

Questo riferimento al recente operato della Corte Costituzionale viene utilizzato, in questo breve articolo, con riserva di più ampio approfondimento, per affrontare l'argomento più volte affrontato dai Giudici della Suprema Corte, regolatrice ed interprete delle norme costituzionali, per prendere in considerazione i due temi, scottanti ed artatamente giustapposti della tutela della salute sui luoghi di lavoro e del diritto al lavoro, con un corollario di un affievolito diritto alla salute, dovendosi, a parere di economisti e sociologi d'accatto, fare i conti con le esigenze della produzione e i pericoli di aggravamento di costi di essa per gli obblighi imposti in nome di una "eccessiva tutela della salute del lavoratore".

Con la sentenza numero 58 depositata il 23 marzo 2018, a proposito della insieme drammatica quanto prolungata vicenda ILVA, la Consulta torna ancora una volta ad occuparsi del tema salute – sicurezza dei lavoratori. La più sensibile dottrina giuslavoristica ha rilevato un significativo mutamento di posizione della giurisprudenza costituzionale rispetto ad una precedente sentenza, la numero 85 del 2013, nella quale

la Corte aveva affrontato il conflitto tra questi due diritti utilizzando l'opinabile criterio di "un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione... quello alla salute (art. 32 Cost.) e ... quello al lavoro (art. 4 Cost.), da cui deriva l'interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento dei livelli occupazionali ed il dovere delle istituzioni pubbliche di spiegare ogni sforzo in tal senso".

Il tutto sulla base di una affermazione lapidaria che, al tempo, lasciò già allora molti dubbi tra gli studiosi, che "tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in un rapporto tale... che non è possibile... individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta su altri".

Pertanto, sempre nella stessa sentenza si leggeva che "...la qualificazione come primari dei valori dell'ambiente e della salute significa... che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi ancorchè costituzionalmente tutelati, non già **che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine "gerarchico assoluto"**.

Come si legge, la sentenza interpretava l'articolo 41 della Costituzione in modo che, se e quando si parla della salute, dovrebbe garantirsi un bilanciamento che invece per nulla viene richiesto dalle esigenze di una "libertà economica" dell'iniziativa privata, fino al diritto di un bilanciamento con la tutela della salute.

La sentenza del 2018, riprendendo precedenti pur se datate sentenze, la 405 del 1999 e la 399 del 1996, esalta viceversa i limiti alla tutela dell'iniziativa economica privata quando questa ponga in pericolo la sicurezza del lavoratore e pertanto sancisce che non possono che imporsi limiti ai datori di lavoro per la protezione della salute e dell'integrità fisica.

A questo punto scopriamo le carte.

La nuova, e ben diversamente orientata, sentenza 58/2018, confrontata a tutte le altre, direttamente riportabili al caso ILVA, ed in particolare alla 85 del 2013, disvela, smascherandola, tutta l'ipocrisia del cd. "contemperamento degli interessi" fino a qualche tempo addietro utilizzato attraverso una lettura forzata del principio di cui all'articolo 41 Cost. da coordinare con una mera e non orientata sottoposizione a quei vincoli propri di una legislazione statuale doverosamente ispirata, ancor più che al dettato, di altissimo valore politico ma veramente programmatico, dell'articolo 1 che fonda la Repubblica sul lavoro, ma vincolata ed ispirata ad articoli, quali il 32 e, per i vincoli ed i richiami internazionali, a normative e direttive europee e, più in generale, di una comunità internazionale volta sempre più al rispetto e alla tutela della persona umana e, per essa, del lavoratore, garantendone salute e dignità, sul piano fisico e morale.

Il liberalismo (e liberismo) all'italiana viene così imbrigliato e ricondotto negli argini, ben definiti e rigorosi, di un solidarismo che nel nostro Paese e nella comunità super nazionale esige sempre più una "globalizzazione" che per sua natura tende a ridurre differenze ed ingiuste prevalenze.

Già nel 1990 la Corte Costituzionale, di fronte al problema di definire la "miglior tecnologia possibile", condizionandola alla scelta di "costi non eccessivi" (frase già utilizzata in precedenza) aveva sancito che tale tecnologia andasse scelta utilizzando il criterio del "rispetto del principio fondamentale del diritto alla salute sancito dall'articolo 32 della Costituzione. Conseguentemente il condizionamento al costo non eccessivo dell'uso della migliore tecnologia disponibile va riferito al raggiungimento dei livelli inferiori a quelli compatibili con la tutela della salute umana".

Così, scegliendo la strada di una interpretazione e chiarificazione di principi "contemperati" con altri, fatti propri dalle sentenze precedenti, la Corte, nella

motivazione di questa sentenza del 2018, spazza via bilanciamenti equivoci, privilegiando l'importanza essenziale ed indeclinabile del diritto alla salute, bene primario per la collettività ed essenziale per rendere concreti e fruibili tutti gli altri diritti, primo fra tutti quello al lavoro per una reale esistenza libera e dignitosa.

Lasciando da parte la capra, insieme tenendola lontana dalle prelibate ed agogniate foglie di cavolo, si smaschera, fotografandola nella sua ipocrita natura di liberismo truccato, garantendo realmente il diritto al lavoro senza oltraggiare la vita umana.